



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

X^A DIREZIONE “POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO”

Assistenza igienico-personale e trasporto alunni portatori di handicap frequentanti gli istituti superiori di 2° grado di competenza provinciale ricadenti nei Comuni di **Furci S., Letoianni, S.Teresa R., Giardini N., Taormina e Francavilla S.**, della provincia di Messina.

PERIODO PREVISTO:
Anno Scolastico 2013-2014
giorni lavorativi 66 (periodo marzo-giugno 2014)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“Politiche Sociali”
(Dott.ssa Irene CALABRO’)

visto: IL DIRIGENTE
(Ing. V.Carditello)

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura del servizio di assistenza igienico-personale e trasporto alunni portatori di handicap frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza provinciale operanti nel territorio dei Comuni di **Furci S., Letoianni, S.Teresa R., Giardini N., Taormina e Francavilla S.**

Il servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli classificati nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici, per i quali si applicano esclusivamente gli artt.68/65 e 225 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006). Gli articoli del codice sono richiamati ove ritenuti opportuni in singole fasi della procedura. Sono altresì applicabili i principi di ordine generale del Codice dei contratti e del Regolamento DPR 207/2010.

Il Servizio consiste nell'assistenza e trasporto di alunni disabili frequentanti gli Istituti Scolastici superiori ricadenti nell'ambito della zona in cui si svolge il servizio, riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che, a motivo delle loro condizioni psico-fisiche non possono servirsi di mezzi pubblici, laddove non è di stretta pertinenza sanitaria e quindi di pertinenza ASL. Il fine da perseguire è quello dell'uguaglianza dei cittadini nella mobilità per il raggiungimento dell'obbligo costituzionale del diritto allo studio.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte nei confronti dell'allievo per tutti i giorni in cui lo stesso frequenta l'Istituto Scolastico, di norma sei giorni la settimana, non festivi, secondo le specifiche istruzioni della Provincia e potranno essere svolte sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano.

Inoltre è prevista:

- la registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utente;
- l'osservazione scritta sull'andamento del servizio, con scadenza mensile;
- la segnalazione di problemi che comportano interventi e programmi esterni.

Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio in cui presterà servizio, e, in ogni caso, nell'ambito del territorio provinciale, presso il quale attiva un collegamento telefonico, internet e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

Presso il recapito:

- a) presta servizio un operatore in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

L'appaltatore individua un responsabile del servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

L'appaltatore si impegna:

- ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Responsabile del Servizio "Politiche sociali" referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici;
- a provvedere alla rilevazione e compilazione dei dati e delle prestazioni richieste dalla Provincia anche su supporti elettronico;
- a sollecitare la partecipazione degli utenti alla corretta gestione dei servizi.

Art. 2

(Norme regolatrici del servizio)

La fornitura del servizio di cui al precedente articolo deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente capitolato d'oneri;
- b) dalla legge regionale n. 7 del 02.08.2002 e ss.mm.ii., dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. limitatamente alle norme applicabili o richiamate;
- c) dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 contenente l'atto d'indirizzo e coordinamento dei sistemi di affidamento sui servizi alla persona;
- d) dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.

Art. 3

(Soggetti ammessi e Condizioni per la partecipazione)

- 1) Saranno ammesse alla gara, a pena di esclusione, per l'affidamento del servizio in argomento:
 - a) le società cooperative sociali, enti e istituzioni, iscritte ai rispettivi Albi Regionali o equivalenti per la sez. inabili, tipologia assistenza domiciliare, che non abbiano finalità di lucro;
 - b) tutti gli enti no profit a struttura cooperativistica, appartenenti ad altri Stati membri che non abbiano finalità di lucro, iscritti ad albi equivalenti ove esistenti;
 - c) sono ammessi a partecipare consorzi sociali e raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 34 e segg. del D.Lgs. n.163/2006 che non abbiano finalità di lucro; le imprese raggruppate devono possedere singolarmente i requisiti di cui al presente capitolato e bando di gara;
- 2) I soggetti di cui ai punti a),b),c) del comma precedente, devono, a pena di esclusione:
 - a. avere una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio della provincia di Messina, da dimostrare con idonea documentazione o l'impegno a costituirla entro giorni 15 dall'aggiudicazione;
 - b. garantire la disponibilità di avviare anche prima della sottoscrizione del contratto l'espletamento del servizio entro dieci giorni dalla richiesta di questa amministrazione;
 - c. garantire, con apposita dichiarazione, la continuità del rapporto operatori-assistiti ed osservare quanto previsto dal CCNL- Coop Sociali – art.37, cambio di gestione.

Art. 4

(Consistenza e durata del Servizio - Operatori)

La durata del servizio è provvisoriamente limitata al periodo stimato di **66 giorni lavorativi n.c.** ricadenti nei mesi da Marzo a Giugno 2014, (anno scolastico 2013-2014), nelle more dell'esecuzione dell'appalto definitivo i cui contenuti saranno definiti in conseguenza all'approvazione della legge regionale sul riordino delle Province Siciliane e sulle relative competenze, nonché sulla scorta di eventuali disponibilità finanziarie che metterà a disposizione la stessa Regione Siciliana per lo svolgimento del servizio.

Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni lavorativi in cui si svolgeranno le lezioni o le altre attività didattiche-culturali, e verrà svolto nei giorni in cui è prevista l'attività didattica adattandosi agli orari di inizio e fine delle lezioni fissati nei vari istituti e, previa autorizzazione della Provincia Regionale di Messina, U.D. sviluppo Economico, Politiche Sociali e Sportive, anche fuori dell'orario di servizio qualora la scuola ne manifesti e motivi la necessità.

Ai fini del pagamento delle spettanze, si terrà conto dei giorni di servizio effettivamente svolti.

L'affidatario deve assicurare la disponibilità degli operatori necessari all'espletamento del servizio specifico e deve assicurare altresì un servizio di recapito telefonico che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

In linea preventiva il numero di allievi da servire per l'assistenza igienico-sanitaria, il relativo numero di assistenti e il numero di allievi per i quali è necessario espletare il servizio di trasporto è quello indicato nella sottostante tabella:

Sede (n. 9)	Comune	20 allievi H da assist.	10 assistenti allievi H	27 allievi H trasporto
LS "Caminiti" - succursale	Francavilla S.	2	1	
IPSIA e ITCG - plesso unico (ITC)	Furci Siculo	5	2	8
IPIA e ITCG - plesso unico (IPIA)	Furci Siculo			
LS "Caminiti" - succursale	Giardini Naxos	3	3	2
IS Servizi aziendali e turistici	Letoianni			3
LC "Trimarchi"	S.Teresa Riva	1	1	2
LS "Caminiti" c/o LC Trimarchi	S.Teresa Riva			
LS "Caminiti" succursale c/o Municipio	S.Teresa Riva			
ITC "Pugliatti"	Taormina	9	3	12

Come rilevasi dalla predetta tabella, il servizio dovrà essere espletato prevedendo:

- per l'assistenza negli edifici scolastici: **n.20 allievi** da assistere con un **minimo di 10 assistenti** distribuiti negli Istituti come indicato nella tabella;

- per il trasporto: **n. 27 allievi da trasportare** dal domicilio dell'allievo fino a scuola e viceversa;

L'appaltatore, fermo restando il rispetto della quantità minima di operatori-assistenti e di automezzi necessari per il trasporto degli allievi dal domicilio all'Istituto Scolastico e viceversa, dovrà provvedere ad effettuare le necessarie preventive verifiche sulle indicazioni riportate nella predetta tabella, apportando le eventuali necessarie modifiche e sottoponendole al visto della Provincia.

L'appaltatore dovrà scegliere gli assistenti igienico-sanitari in modo da soddisfare al massimo le necessità degli allievi in ragione del loro grado di disabilità e, preferibilmente e ove possibile, anche del sesso nonché della continuità nell'ambito del medesimo Istituto Scolastico..

In conseguenza egli è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Provinciale il Piano Organizzativo del servizio (trasporto ed assistenza igienico personale) fornendo sia un prospetto completo con nomi e dati identificativi degli operatori con la relativa sede scolastica ed alunni disabili destinatari del servizio cui sono assegnati, sia l'elenco nominativo degli autisti con gli eventuali necessari accompagnatori, l'elenco degli automezzi impiegati nel trasporto, i percorsi effettuati, i nominativi ed il domicilio di ciascuno degli studenti trasportati e le relative Scuole.

Qualora la Provincia dovesse riscontrare che l'Appaltatore non utilizza il numero minimo di operatori-assistenti previsto dal presente Capitolato, ferma restando la possibilità dell'immediata risoluzione contrattuale in danno, applicherà all'appaltatore la penale prevista dall'articolo 10 bis.

E' facoltà dell'amministrazione di disporre la ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Alla scadenza del contratto, su specifica richiesta della stazione appaltante, l'impresa affidataria rimane comunque obbligata a proseguire il servizio in oggetto, agli stessi patti e condizioni, fino all'espletamento della nuova gara.

Il servizio, che ha come scopo l'inserimento dei portatori di handicap nella scuola, comprende le seguenti prestazioni:

ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE

- *igiene e cura della persona;*

- *collaborazione, se richiesta, con i docenti nelle varie fasi delle attività scolastiche;*

- *accompagnamento degli alunni all'esterno della struttura scolastica anche in occasione di viaggi di istruzione (anche all'estero).*

Tale servizio è rivolto agli alunni portatori di handicap non autosufficienti sul piano motorio e/o insufficienti mentali che per natura o gravità dell'handicap medesimo subiscano riduzione dell'autonomia personale, con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari e al compimento degli atti elementari della vita.

Il servizio comprende quindi quegli atti di assistenza e igiene personale che si renderanno necessari durante le ore di attività scolastiche, sia essi si svolgano nella sede della scuola, sia fuori di essa, nei limiti del normale orario scolastico e/o anche al di fuori di esso come nell'ipotesi di viaggi di istruzione, manifestazioni culturali o altro, secondo le esigenze di ciascun alunno, concordate con le famiglie interessate ed il personale docente.

Il personale addetto al servizio di assistenza igienico-personale, munito d'idonea qualifica professionale, opererà presso le scuole destinatarie del servizio tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni o altre attività didattiche (corsi di recupero, ecc.) e/o culturali.

La Provincia comunicherà all'appaltatore i nominativi degli studenti H da assistere e la sede dei plessi scolastici dove sarà svolta l'attività, dati rispetto ai quali gli operatori sono rigorosamente tenuti al segreto professionale.

L'aggiudicatario deve comunque assicurare la disponibilità degli operatori necessari all'espletamento del servizio specifico, secondo le necessità del grado di disabilità degli allievi, nel rispetto del numero minimo indicato nella predetta tabella.

TRASPORTO -

-trasporto e assistenza agli alunni casa-scuola e viceversa;

-trasporto alunni in occasione di attività didattiche che si svolgono fuori dalle strutture scolastiche (stages, cinema, teatro, convegni, manifestazioni culturali, ecc.) preventivamente concordate.

Tale servizio è rivolto a tutti gli alunni portatori di handicap.

Alla guida dei mezzi di trasporto deve essere adibito un *conducente* idoneo ed in possesso della prescritta patente di guida; lo stesso dovrà essere abilitato a fornire assistenza ed aiuto agli allievi nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo di trasporto, allacciare le cinture di sicurezza, accertarsi del corretto posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine ed all'arrivo a scuola consegnare l'alunno all'assistente igienico personale in servizio ovvero ad un collaboratore scolastico designato dalla Scuola. E' prescritto anche che per l'espletamento di tali incombenze, l'autista, se necessario e richiesto dal grado di disabilità dell'allievo trasportato, dovrà essere coadiuvato da un *assistente/accompagnatore*, poiché del relativo onere si è tenuto conto nella formulazione del prezzo a corpo per il trasporto.

Il prelievo dello studente disabile sarà effettuato *al portone* dell'abitazione indicata dalla famiglia, con l'apporto di un familiare che affiderà il ragazzo/a all'autista o all'assistente/accompagnatore facilitandone il compito, viceversa dovrà avvenire per il riaccompagnamento a casa al termine delle lezioni.

La Provincia consegnerà all'appaltatore una scheda-diario giornaliero in cui sarà indicata, per ogni allievo accompagnato nell'automezzo, l'ora di partenza dal domicilio e l'ora di arrivo al domicilio, debitamente sottoscritte dall'autista e dal familiare, con l'indicazione di eventuali assenze dell'allievo.

Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni o le altre attività didattiche-culturali e dovrà essere realizzato in maniera da garantire il rispetto dell'orario scolastico, con una tolleranza di max 15 minuti sull'inizio/fine lezioni e tempi di viaggio non superiori ad un'ora dal domicilio alla scuola e viceversa.

L'affidatario dovrà garantire l'utilizzo di automezzi idonei, preferibilmente Euro 5; tutti i mezzi adibiti al trasporto degli studenti disabili dovranno essere in condizioni di massima efficienza, sicurezza e pulizia; per il trasporto di utenti in carrozzina, si richiede l'utilizzo di mezzi idonei per tale tipologia di trasporto.

Art. 5

(Importo del servizio - Elenco prezzi)

L'importo del servizio di assistenza igienico-personale e di trasporto alunni portatori di handicap frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza provinciale **operanti nel territorio dei Comuni di cui al predetto articolo 1** per il numero di giorni indicato all'art.4 e nella consistenza quantitativa di assistenti ed automezzi indicato nello stesso articolo è calcolato pari a **€. 79.450,80 + IVA 4%**.

Il prezzo è comprensivo di ogni onere per l'espletamento del servizio come previsto dalle vigenti norme e dal presente Capitolato, e sarà soggetto al ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario.

Il servizio verrà compensato in base al seguente elenco prezzi unitari a corpo:

Per ogni alunno e per ogni giorno in cui è stato effettuato il servizio in suo favore::

a) Assistenza igienico personale presso l'Istituto Scolastico: **€. 39,40 (euro trentanove/40)**

di cui **€.32,06** per oneri di manodopera non soggetti al ribasso.

b) Trasporto dal domicilio all'Istituto Scolastico e viceversa: **€. 15,40 (euro quindici/40)**

di cui **€.8,64** per oneri di manodopera e di sicurezza non soggetti al ribasso.

Il ribasso offerto in sede di gara si applicherà all'intero importo previsto nel predetto elenco prezzi unitari, ad eccezione degli oneri per la sicurezza e della manodopera, ai sensi dell'art.82 comma 3 bis del Codice.

L'importo sopra citato è da pagarsi in relazione al numero di alunni che effettivamente usufruiranno del servizio di trasporto e di assistenza igienico sanitaria e per ogni giorno di effettiva erogazione del servizio come risulterà dagli atti che invierà il Dirigente Scolastico competente.

L'appaltatore, in ogni caso, è obbligato a mettere a disposizione degli allievi il numero minimo di assistenti igienico-personali indicato nella predetta tabella maggiorando eventualmente il numero degli assistenti e/o le ore di assistenza secondo le necessità e il grado di disabilità dell'allievo, senza richiedere ulteriori compensi alla Provincia, poiché il prezzo pagato per l'assistenza giornaliera si intende a corpo, per ogni allievo e per ogni giorno di assistenza. Qualora il numero di assistenti effettivamente impiegato per l'assistenza scolastica, per fatti non imputabili all'appaltatore, dovesse superare del 10% il numero minimo indicato nella predetta tabella, l'appaltatore avrà diritto al pagamento degli ulteriori oneri di manodopera effettivamente impiegata oltre la predetta percentuale.

Le assenze dell'allievo dall'Istituto, in ogni caso, non saranno compensate, né per il trasporto, né per l'assistenza a scuola. E' pertanto onere dell'appaltatore evitare di effettuare viaggi a vuoto.

I prezzi di cui al predetto elenco, depurati della percentuale di ribasso, risultano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e comprendono tutti gli oneri per erogare il servizio secondo le vigenti norme in materia di assistenza igienico-sanitaria e trasporto disabili anche motori.

La gestione di tutto il personale (assistenti igienico-personali, autisti e accompagnatori) necessario per l'espletamento ottimale del servizio, è a totale carico e responsabilità dell'appaltatore, che dovrà retribuirlo nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro maggiormente rappresentativi, con importi non inferiori a quanto in essi previsti.

Rientra nella discrezionalità dell'appaltatore la possibilità di gestire il personale e le relative ore a seconda delle esigenze che si presenteranno durante il servizio, fermo restando l'impiego minimo del numero minimo degli addetti, previsto dal precedente articolo 4 e le vigenti norme in materia di assistenza e trasporto disabili, e le altre norme richiamate nel presente bando.

Il personale impiegato dovrà essere munito di attestato di qualifica professionale, ove previsto.

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso e invariabile per tutta la durata dell'affidamento. Eventuali variazioni in corso d'opera in aumento o diminuzione del numero degli allievi da trasportare e/o da assistere comporteranno la conseguente variazione di durata dell'appalto, fino all'esaurimento delle somme finanziate.

Durante la validità del contratto, l'aggiudicatario non potrà, quindi, richiedere alcuna revisione dei prezzi in quanto questo è impegnativo e vincolante nel periodo indicato nel contratto.

Non potrà altresì essere richiesto risarcimento danni in caso di ritardo dell'inizio del servizio dovuto all'Amministrazione.

Art. 6

(Criteri di aggiudicazione)

Trattandosi di un servizio affidato per un periodo di tempo limitato, nelle more della definizione della legge sul riordino delle Province, nonché delle eventuali nuove disposizioni Regolamentari per l'affidamento del servizio e dell'erogazione dei relativi finanziamenti da parte della Regione Siciliana, il presente appalto viene affidato sulla scorta del progetto redatto dall'Ufficio, e basato su analoghe precedenti esperienze nel settore.

Si ritiene, pertanto, a guadagno di tempo, di realizzare un miglior rapporto costi-benefici per l'Ente prevedendo l'affidamento del servizio con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.124 del Codice degli Appalti, in base alla lettera d'invito e delle relative condizioni di partecipazione, aggiudicando il servizio con il **criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi, al netto degli oneri di manodopera e degli oneri di sicurezza**, così come previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, sulla base di un progetto redatto dall'Ufficio e posto a base di gara.

L'esame delle offerte è demandato ad apposita Commissione interna presieduta dal Dirigente della 10^a Direzione "Politiche Sociali e del Lavoro", della Provincia Regionale di Messina.

La ditta partecipante, entro la scadenza dei termini, dovrà presentare in plico sigillato, la propria offerta suddivisa in due buste contenute nel suo interno e, a loro volta, anch'esse chiuse e sigillate:

Busta A: contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara;

Busta B: contenente l'offerta economica di ribasso sull'elenco prezzi.

Nella **busta A** dovrà essere inserita tutta la documentazione amministrativa richiesta dal bando e dimostrante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, indicati nel bando e all'art.2 di questo Capitolato, anche mediante dichiarazione autentica, oltre alla cauzione provvisoria in originale e gli altri eventuali documenti di gara.

Nella **busta B**, anch'essa chiusa e sigillata e controfirmata nei lembi, dovrà essere inserita l'offerta economica di ribasso sull'elenco prezzi di cui al predetto articolo. Le eventuali cifre decimali oltre la seconda saranno troncate d'ufficio.

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà prodotto il massimo ribasso. Eventuali offerte ritenute anormalmente basse saranno valutate ai sensi dell'art.87 del Codice.

Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art.124 comma 8 del Codice.

Art. 6 bis

(Costituzione dell'Albo Provinciale delle Ditte per i Servizi Sociali)

Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento Provinciale per i servizi sociali ed assistenziali, la Provincia prevede la possibilità di espletare il servizio di assistenza e trasporto per gli allievi disabili erogando in loro favore appositi "voucher" che saranno poi successivamente dagli stessi beneficiari spesi affidando autonomamente il servizio di assistenza e trasporto a Ditte preventivamente accreditate dalla Provincia ed iscritte in un proprio specifico Albo.

Le offerte avanzate dalle Imprese per l'affidamento del presente appalto, costituiranno, pertanto, titolo per essere automaticamente accreditate nel predetto costituendo Albo.

E' anche possibile che il concorrente partecipi alla gara senza produrre né offerta economica né cauzione provvisoria, specificando nella relativa domanda che intende partecipare al solo scopo di essere accreditata dalla Provincia per l'inserimento nel predetto Albo.

Art. 7

(Procedura per l'espletamento della gara d'appalto)

Requisito indispensabile per la partecipazione alla gara è l'iscrizione all'Albo Regionale istituito ai sensi della L.R. n.22/86 e quanto contenuto nel bando di gara.

L'aggiudicazione del servizio è disposta in favore del concorrente primo classificato anche nel caso che sia stata presentata o che sia rimasta in gara una sola offerta valida.

Nel giorno e nell'ora indicati dall'Amministrazione per la prima seduta pubblica, si procederà ad accertare la regolarità esterna dei plichi pervenuti nonché la relativa ricezione entro i termini previsti.

La procedura per l'aggiudicazione sarà esperita come previsto nel disciplinare di gara allegato al bando.

Art. 8

(Stipula del contratto)

La stipula del contratto deve avere luogo dopo che sarà dato adempimento alle relative incombenze (presentazione della documentazione richiesta, cauzione definitiva ,ecc.).

Art. 8 bis

(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento.)

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006. 2. Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 9

(Obblighi dell' Appaltatore)

L'appaltatore deve assicurare un servizio di recapito telefonico che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

Il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere tempestivamente sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio.

L'affidatario è tenuto a comunicare, entro il tempo massimo di 3 (tre) giorni, l'eventuale sospensione del servizio a qualche utente segnalandone i motivi all'Amministrazione Provinciale.

L'affidatario si impegna ad impiegare personale di buona condotta morale e civile che abbia un contegno riguardoso e corretto nei riguardi degli allievi.

L'amministrazione ha facoltà di richiedere l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione, per motivi di comprovata gravità da comunicarsi in via riservata al Legale Rappresentante dell'affidatario.

L'affidatario del servizio, disciplinato dal presente capitolato speciale d'onori, è comunque obbligato:

- a.** a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità del servizio;
- b.** ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- c.** ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- d.** ad attuare nei confronti dei dipendenti, impegnati nella prestazione disciplinata dal presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione;
- e.** a fornire la prestazione oggetto di tale appalto anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

E' fatto espresso divieto, a pena di nullità, cedere o subappaltare i servizi oggetto del presente contratto.

Art. 10

(Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto, collaudo)

L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto con periodicità mensile.

Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità dei servizi è effettuata dal Servizio "Politiche Sociali" della Provincia.

I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.

Per il controllo degli standard qualitativi definiti nel contratto relativo al presente appalto, desunti dal presente capitolato e da quelli eventualmente indicati nell'offerta dall'appaltatore, l'Amministrazione individuerà i parametri – base che l'appaltatore è tenuto a rispettare.

Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell'appaltatore, nonché con l'ausilio di altro personale tecnico della Provincia.

Il Responsabile del "Servizio Politiche Sociali" della Provincia o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

La Provincia può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

La Provincia può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 10 bis

(Inadempienze dell'Appaltatore, penalità, esecuzione in danno)

Qualora l'Appaltatore non adempia in tutto o in parte ai propri obblighi contrattuali e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 20% del valore complessivo del contratto.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente articolo;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

Ad insindacabile giudizio della Provincia si applicheranno le seguenti penalità:

- a) mancata presenza dell'operatore presso la scuola nell'orario concordato, senza il dovuto preavviso: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato;
- b) mancata sostituzione, prolungata, di operatori presso la scuola: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato;
- c) comprovati gravi disservizi a carico degli operatori, segnalati da utenti e/o Dirigenti scolastici: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato;
- d) comprovati disservizi segnalati da utenti e/o Dirigenti scolastici, in ragione della qualità delle prestazioni del servizio: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma.

L'Ufficio provinciale addetto al controllo riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 20% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone al dirigente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 17.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 11

(Obblighi assicurativi e previdenziali)

L'affidatario si impegna ad osservare la normativa vigente relativamente agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali.

L'Amministrazione Provinciale rimane esentata da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative impiegate dall'affidatario.

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'affidatario dovrà applicare, nei confronti del personale, tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo contrattuale.

Art. 12

(Cauzione Provvisoria)

Per partecipare alla gara relativa a questo Capitolato Speciale, ogni ente concorrente dovrà previamente costituire presso la tesoreria della Provincia Regionale di Messina il deposito cauzionale nella misura del 2% dell'importo del servizio, oneri di gestione comprimibili, così come determinato nel presente capitolato, IVA esclusa, o costituire cauzione a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi del **D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163** e ss.mm.ii..

I depositi cauzionali provvisori verranno restituiti, subito dopo l'avvenuta assegnazione dell'appalto, ai concorrenti che non risultassero aggiudicatari.

Art. 13

(Cauzione definitiva)

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, l'affidatario è tenuto a presentare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 113 del **D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163**, a mezzo di regolare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

Art. 14

(Fatture e pagamento)

Il pagamento delle spettanze all'affidatario sarà effettuato a mensilità posticipate dietro predisposizione dei relativi conteggi da parte del Responsabile del Procedimento. Dopo aver richiesto ed ottenuto il DURC dallo sportello unico, la Provincia richiederà all'aggiudicatario l'emissione della relativa fattura. In caso di DURC negativo si procederà ai sensi della Legge 98/2013.

L'Amministrazione, oltre che verificare il pieno rispetto dell'osservanza della regolarità contributiva DURC, si riserva di chiedere l'esibizione di qualunque altra documentazione che riterrà necessaria.

Fermo restando che l'Ente appaltante liquiderà, all'affidatario del servizio, l'importo complessivo spettante per ogni giornata di effettivo lavoro prestato in favore di ogni allievo destinatario del servizio, i pagamenti saranno disposti a mezzo mandati intestati all'affidatario o mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili, ovvero nelle altre forme previste dall'art. 296 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 15

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'affidatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle relative alla sua registrazione.

Art. 16

(Documenti da allegare al contratto)

Fanno parte integrante del contratto i documenti tecnici sotto elencati:

1. il presente capitolato d'oneri sottoscritto, per accettazione, dal rappresentante legale del soggetto affidatario;
2. l'offerta dell'affidatario.

Art. 17

(Cause di risoluzione del contratto. Procedura per la risoluzione del contratto)

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile le seguenti ipotesi:

- a) in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dal rispettivo Albo Regionale ovvero, perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;
- b) messa in liquidazione dell'aggiudicatario;
- c) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- d) per motivi di pubblico interesse;
- e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- f) interruzione non motivata del servizio;
- g) subappalto del servizio.

L'Amministrazione inoltre può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
2. reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento
3. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
4. inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
5. inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto;
6. ripetute segnalazioni di inefficienza del servizio da parte dei fruitori del servizio;
7. nei casi di subappalto del contratto;
8. nel caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità di contrarre con la P.A.;

9. qualora il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

10. in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente capitolato e del bando di gara.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite a regola d'arte, salvo il diritto del risarcimento di maggiori danni.

La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto ai terzi in danno all'aggiudicatario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

L'aggiudicatario può risolvere il contratto, nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportano eccessive onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari.

In caso di inadempienza della Provincia si applicano le disposizioni del codice civile in materia vigenti.

Quando la Provincia accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni compila una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore. Quindi formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la Provincia gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a cinque giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, la Provincia, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, esegue gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto curando al contempo la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Art. 18

(Recesso unilaterale dell'Amministrazione)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 19

(Clausola di rinvio)

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 20

(Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto, tra l'Amministrazione appaltante e l'affidatario, sarà risolta, per competenza, dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Messina).